



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **Buras n. 54**

**Data di pubblicazione: 24 ottobre 2023**

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

### **Parte prima**

#### **Leggi regionali**

##### **Leggi regionali**

Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9

**Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga

la seguente legge:

#### Capo I

#### Disposizioni di carattere istituzionale e organizzativo

#### Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 32 del 1988 in materia di composizione dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione

1. Alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), sono apportate le seguenti modifiche:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la Regione è autorizzata a stipulare accordi con altri Paesi ai fini dell'acquisizione di personale medico.

2. Per tali finalità è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 6.000.000 (missione 13 - programma 02 - titolo 1) da destinare alle Aziende del servizio sanitario regionale per assicurare servizi accessori e complementari a quelli di cui al comma 1; tali servizi sono declinati in appositi accordi attuativi.

Art. 38

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2022 in materia di individuazione di termini di conclusione dei procedimenti

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 2022, n. 11 (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19), le parole "adottata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge," sono soppresse.

Art. 39

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, la presentazione della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciata dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

a) le dichiarazioni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1 cessa l'obbligo di rilascio della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza per assenza scolastica superiore ai cinque giorni.

Art. 40